

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 L 241/90)
TRA UNIVERSITÀ DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE (DIST) E
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' E PROGRAMMI DI STUDIO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DELLA
BIOLOGIA ANIMALE E DELLA BIODIVERSITÀ.

TRA

EPBEC: Ente Di Gestione Per I Parchi E La Biodiversità Emilia Centrale

Cod. Fisc. 94164020367 | Part. IVA 03435780360 | con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, rappresentato da Arch. VALERIO FIORAVANTI | Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D | che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore dell'Ente, in esecuzione della Deliberazione di Comitato Esecutivo n. del ;

E

il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Pavia, di seguito per brevità "Dipartimento", con sede legale in Via Ferrata, 1 – 27100 Pavia nel seguito indicato come DSTA-UNIPV, CF 80007270186 – PI 00462870189, nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. Silvio Seno, nato a Torino (TO) il 26/02/1956, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento del ;

PREMESSO CHE

- L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Emilia Centrale" (di seguito EPBEC) è l'ente pubblico istituito dalla Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011, che gestisce le Aree protette delle Province di Modena e Reggio Emilia: i Parchi Regionali del Frignano e dei Sassi di Roccamalatina; le Riserve Regionali della Cassa di espansione del Fiume Secchia, delle Salse di Nirano, della Rupe di Campotrera, di Sassoguidano, dei Fontanili di Corte Valle Re ed il Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana-Terre di Matilde, oltre ai Siti della rete Natura 2000 inclusi in queste aree.;
- le funzioni attribuite ad EPBEC, comprendono la gestione e valorizzazione delle Aree protette e le attività di sostegno della biodiversità, il supporto tecnico nelle tematiche relative la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona;
- EPBEC esercita le proprie funzioni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 23 dicembre 2011, anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private;
- EPBEC, in relazione alle funzioni ad esso attribuite, sviluppa progetti di ricerca applicata livello regionale, nazionale e transnazionale; con la finalità di gestione del proprio patrimonio naturale;
- l'Università degli Studi di Pavia, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali favorisce ed attua forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali ed extra-nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese
- che l'Università promuove collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e sperimentazione;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia riconosce al Dipartimento autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e di spesa, esercitata nelle forme previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- il Dipartimento DSTA, è un centro primario nella ricerca scientifica nazionale e svolge attività fortemente orientate allo studio, alla conservazione, alla gestione efficace e all'uso sostenibile delle risorse naturali e ambientali;
- il Dipartimento, nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università medesima, promuove e coordina attività di ricerca relativa alla conservazione della biodiversità, alla gestione sia faunistica sia floristico-vegetazionale, al monitoraggio delle risorse ambientali, favorendo anche approcci ecosistemici integrati;
- la ricerca e la didattica del Dipartimento si fondano su basi di eccellenza qualitativa e su collaborazioni internazionali, nazionali e locali al fine di produrre risultati tangibili e innovativi al servizio della scienza e della società;
- il Dipartimento possiede una rilevante esperienza scientifica nello studio della biologia animale e della biodiversità delle acque interne, finalizzata anche alla produzione di articoli scientifici, documenti tecnici, utili alla gestione e conservazione di tali ambienti e delle specie ivi presenti;

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – oggetto dell'accordo

Il presente Accordo ha come oggetto la collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività e programmi di studio, ricerca, sperimentazione nell'ambito della biologia animale e della biodiversità.

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Articolo 2 – Obiettivi generali

Il presente atto è stipulato in applicazione dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è inteso a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse. Tali interessi sono da intendersi: per **EPBEC**, nel miglioramento delle azioni funzionali all'espletamento delle funzioni istituzionali svolte dall'ente pubblico in applicazione della Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011, mentre per il **Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente-DSTA** nella conduzione di attività di ricerca, promosse nell'ambito dei diversi livelli di organizzazione dei viventi, come sancito nello Statuto universitario, finalizzata allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese attraverso la formazione, l'elaborazione e la trasmissione del sapere, perseguita anche mediante forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali ed extra-nazionali.

Articolo 3 – Ambiti di collaborazione

EPBEC e Dipartimento, per le considerazioni ed i fini sopra esposti, potranno collaborare in studi, ricerche, sperimentazioni, attività concrete al fine di contribuire congiuntamente al perseguimento dei più recenti obiettivi proposti all'interno delle numerose direttive e strategie europee, nazionali e regionali in essere per la conservazione dell'ambiente e della biodiversità in generale (ad es. *Direttiva habitat, Direttiva Uccelli, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; EU Nature restoration law; Regolamento UE sulle specie Esotiche invasive; Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE; Strategia UE di adattamento ai cambiamenti climatici; Strategia forestale europea per il 2030; EU Strategy on sustainable tourism; Direttiva UE per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari*). In particolare l'acquisizione di nuove conoscenze è fondamentale per contribuire alla

realizzazione di strumenti di gestione ed alla pianificazione di attività efficaci per la conservazione delle specie e dei relativi habitat. I temi di studio potranno riguardare la caratterizzazione delle popolazioni autoctone presenti, in particolare e non in modo esaustivo, struttura, aspetti genetici, stato di salute e sanità ambientale, lo stato di conservazione dell'habitat di predilezione della specie, la sua migrazione potenzialmente indotta dai cambiamenti climatici, la vulnerabilità dei siti di studio all'invasione di specie alloctone ed il controllo di queste ultime. Nelle attività potranno essere sviluppate o applicate anche tecniche innovative.

EPBEC e Dipartimento collaboreranno nello sviluppo di attività di networking, di disseminazione dei risultati, divulgazione e formazione a qualsiasi livello al fine di aumentare la conoscenza diffusa delle specie, delle loro esigenze e delle più idonee modalità di gestione, contribuendo così alla mitigazione delle minacce alla conservazione.

Inoltre, promuoveranno e sosterranno azioni comuni di ricerca di finanziamenti, anche congiuntamente ad altri soggetti, per il reperimento di fondi per la realizzazione di attività coerenti con le tematiche di comune interesse.

Articolo 4 – Impegni reciproci

La collaborazione scientifica e tecnica fra EPBEC e Dipartimento sarà successivamente definita nel dettaglio ed attuata sulla base di accordi di dettaglio da stipularsi tra le parti di volta in volta con i quali saranno, tra l'altro, esplicitati gli ambiti di indagine, modalità, tempi, criteri, soggetti coinvolti, risorse umane e finanziarie, nell'ambito delle attività citate negli articoli precedenti ed in particolare all'art. 3.

Gli accordi di dettaglio, una volta concordati, dovranno essere approvati con appositi atti da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti.

EPBEC e Dipartimento si impegnano a dare evidenza della collaborazione in essere in occasione di attività di divulgazione condotte autonomamente ma relative ad ambiti sviluppati sulla base del presente Accordo di Collaborazione.

Articolo 5 – Durata e revoca

La durata del presente atto è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione digitale più recente, ed è rinnovabile per una durata massima di 5 anni. Alla scadenza si intenderà risolto di diritto, senza ulteriori formalità da espletarsi a cura delle parti. È facoltà per entrambi i soggetti di recedere dall'Accordo di Collaborazione per sopravvenute modifiche legislative o di carattere organizzativo, con un preavviso di 30 giorni.

Articolo 6 – Monitoraggio delle attività

Per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività realizzate in base al presente Accordo di Collaborazione, il Dipartimento ed EPBEC prevedono all'interno degli accordi di dettaglio, di cui all'art. 4, idonea programmazione e reportistica periodica, sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, che consenta un efficace sistema di verifica e controllo su quanto concordato.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al presente Accordo di Collaborazione, ovvero da esso sorti, per

il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.

art. 8 – Foro competente

Le Parti si impegnano a definire in via conciliativa qualsiasi controversia dovesse tra le medesime insorgere in merito alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo di Collaborazione.

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dalla interpretazione ovvero dall'esecuzione e dalla conclusione del presente Accordo di Collaborazione è riservata, d'accordo le parti fra loro, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente per il foro di in applicazione dell'art. 11, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 9 – Disposizioni finali

Ogni modifica al presente Accordo di Collaborazione, dovrà essere approvata dalle rispettive parti con opportuno atto.

Il presente atto viene sottoposto a registrazione nei casi d'uso e le spese relative saranno a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti per accettazione.

Milano, lì

Ente Di Gestione Per I Parchi E La Biodiversità Emilia Centrale

Il Direttore

Arch. VALERIO FIORAVANTI

Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente

Il Direttore

Prof. SILVIO SENO